

## Articolo 1

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive))

1. Al primo comma dell'articolo 5 della Legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive) le parole "ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati) e successive modificazioni e integrazioni, in possesso dei requisiti di cui al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private".
2. Il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'accertamento di idoneità all'attività sportivo-agonistica deve essere effettuato personalmente dallo specialista all'interno di un presidio sanitario ovvero di un ambulatorio medico, autorizzato ai sensi del primo comma".
3. Il terzo comma è abrogato.
4. Al quarto comma le parole: "la sede operativa presso cui possono operare e" sono soppresse.
5. Al quinto comma le parole: "e terzo" sono soppresse e le parole "ai sensi del quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi secondo e quarto".

## Articolo 2

(Modifica dell'articolo 11 della l.r. 46/1984)

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della l.r. 46/1984 è abrogato.

## Articolo 3

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri per la finanza regionale.

## Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.